

Decreto “anticrisi”

Prime considerazioni su alcune misure

di Lavoisier

Il decreto 78/2009, noto come “decreto anticrisi”, contiene numerose misure in materia fiscale di cui in questi giorni si sta occupando il Parlamento. Anche allo scopo di fornire utili elementi di riflessione, abbiamo predisposto le schede che seguono che riguardano gli articoli 5, 6, 7, 12 e 13 del decreto.

Art. 5 (Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari)

Caratteristiche.

Beneficiari : tutti i titolari di reddito d’impresa;

Beneficio: ai soli fini Ires o Irpef, deduzione pari al 50% dell’investimento fatto (beni strumentali, non beni merce : macchinari e apparecchiature compresi nella divisione tabella Ateco 28). Sembra non essere escluso l’acquisto di beni usati poiché nella norma non viene richiesta la novità del bene. Tuttavia in via interpretativa si potrebbe arrivare ad escludere dal beneficio l’acquisto di beni usati. Tale esclusione sarebbe anche opportuna, tenuto conto che - come è già stato osservato anche su Il Sole 24 Ore – la rel. tecnica determina l’impatto sul gettito a partire dai ricavi delle imprese che producono beni della Tabella Ateco 28 e ciò potrebbe essere indicativo della volontà del legislatore di spingere l’economia rafforzando la produzione dei beni oggetto dell’agevolazione).

Anche se la norma non lo precisa, si ritiene siano agevolabili anche gli investimenti effettuati mediante appalti (è necessaria la consegna dell’intera opera o compete in base allo stato avanzamento lavori ?) e le locazioni finanziarie. Si tratta di chiarimenti interpretativi già dati in passato in relazione alla Tremonti prima e bis, oltre che alle Visco e che hanno consentito di comprendere appalti, leasing. E’ verosimile che verrà recuperato tutto il patrimonio interpretativo formatosi in precedenza, del resto la stessa relazione tecnica fa esplicito rinvio alle precedenti leggi laddove afferma che l’agevolazione è accordata “ riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994”. Naturalmente, le interpretazioni possono anche essere modificate, ma finché ciò non avviene esse creano affidamento.

In concreto il beneficio è sicuramente fruibile solo se viene realizzato un utile; in sede Ires il beneficio corrisponde ad una riduzione dell'imposta, se dovuta, pari al 13,75% dell'ammontare dell'investimento. In caso di perdita, il sistema del riporto di perdite di cui all'art. 84 del tuir, ne consente l'utilizzo fino al quinto periodo d'imposta successivo, fermo restando che le perdite realizzate nei primi tre esercizi dalle newco - che a differenza delle precedenti edizioni non sono escluse da agevolazione, anche perché il beneficio non è più limitato ai soli investimenti "incrementali" rispetto agli esercizi precedenti – sono illimitatamente riportabili.

Le imprese in regime semplificato di cui all'art. 66 del tuir, in caso di perdita realizzata nel periodo in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, potrebbero però perdere definitivamente la possibilità di avvalersi del beneficiario, giacché ai sensi dell'art. 8, comma 1, del tuir, tale perdita, nella determinazione del reddito complessivo del contribuente, si computa in diminuzione degli altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, ma non può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

La disposizione sembra applicabile anche ai contribuenti minimi, cioè alle imprese individuali che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro, assoggettati sul reddito d'impresa ad un'imposta sostitutiva (anche ai fini Irap) del 20%; tale reddito ovviamente non concorre a formare la base imponibile ai fini Irpef. Alle imprese minime è consentito il riporto di perdite non oltre il quinto anno successivo a quello di produzione della perdita (art. 1, comma 108, l. 244/97, finanziaria 2008). Va considerato, inoltre, che il reddito dei contribuenti minimi va determinato con il principio di cassa.

Tempi del beneficio – L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 2° semestre 2009 al 30.06.2010. La lettera della norma non è chiara (sembra evincersi che il 50 % degli investimenti effettuati nel predetto periodo si deduce dal periodo d'imposta 2010, quindi la deduzione va utilizzato in occasione della presentazione della relativa dichiarazione, vale a dire a partire da giugno 2011; sembrerebbe possibile però tenerne conto, applicando il metodo previsionale, in sede di versamento degli acconti 2010 e cioè a giugno e novembre 2010).

Sul punto, invece, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento precisa che "l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità (2009 – 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti". E' senz'altro necessaria una migliore e più chiara formulazione della

norma anche perché, diversamente, quanto detto nella relazione tecnica guiderà senz'altro l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria.

Decadenza - revoca in caso di cessione o destinazioni a finalità estranee all'impresa prima del secondo esercizio successivo all'acquisto

CONSIDERAZIONI

Disposizione ermetica che da' eccessivo spazio di manovra in sede di interpretazione (circolari, risoluzioni, etc.)

Riguarda tutti gli investimenti, anche quelli relativi ai macchinari da acquistare comunque in sostituzione di beni obsoleti (in passato si faceva riferimento a quelli in eccedenza rispetto alla media del biennio precedente); comprende i beni elencati nella divisione 28 della tabella Ateco, e quindi esclude beni innovativi quali pc e tecnologia software;

Per produrre benefici all'impresa l'impresa presuppone la realizzazione di un reddito tassabile, diversamente l'impresa ne può beneficiare nei successivi 5 periodi d'imposta se produce reddito;

E' di scarso appeal per le imprese a regime semplificato nel caso di perdita fiscale o in presenza di utili di modesta entità, visto che l'art. 8, comma 1 del tuir, consente la compensazione con gli altri eventuali prodotti nel medesimo periodo d'imposta, ma non il riporto di perdite.

Decadenza: periodo di possesso troppo breve, è opportuno portare il termine minimo ad almeno tre anni; nella formulazione vigente si può prestare ad operazioni elusive.

Ipotesi alternativa - Si potrebbe, invece, ampliare il campo di applicazione degli investimenti agevolabili e riconoscere direttamente un credito d'imposta pari al 13,75% dell'investimento recuperabile esclusivamente mediante compensazione (dlgs. 9.7.1997, n. 241), per il quale non valga il limite ordinario di compensazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza (2009 e 2010); il credito non concorrerebbe alla formazione del reddito né ai fini IRAP, né ex art. 61 e 109, comma 5, del tuir, ai fini IRES. In tal caso la spendibilità è certa ed è immediata.

Art. 6 (Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa)

Caratteristiche

Entro fine anno dovranno essere rivisti i coefficienti di ammortamento dei beni riguardanti processi di produzione a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico;

L'accelerazione dell'ammortamento di tali beni va compensata con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Considerazioni

La revisione dei coefficienti tabellari è già prevista dall'art. 1, comma 34 della finanziaria 2008 (l. 244/07), non si vede pertanto la necessità di una nuova norma in tal senso, tenendo anche conto che la revisione dei coefficienti di ammortamento, ai sensi dell'art. 102 del tuir, non ha bisogno per la sua realizzazione di atti di normazione primaria, ma di un dm. del Ministro dell'economia e delle finanze.

Piuttosto, la norma fissa (o meglio impone) dei rigidi paletti alla revisione visto che l'intera operazione sembra che debba essere a costo zero: l'accelerazione dei coefficienti di ammortamento dei beni riguardanti processi di produzione a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico va compensata con un corrispondente allungamento dei tempi di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

Art. 7 (Ulteriori svalutazioni fiscali di crediti in sofferenza)

Caratteristiche

Aggiungendo il comma 3bis all'art. 106 del tuir, interessa solo le banche e le assicurazioni;

Per i nuovi crediti, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli garantiti etc.etc., la percentuale di svalutazione o acc.to a fondo rischi su crediti, ai fini fiscali, trova riconoscimento, fino allo 0,50% in luogo dell'0,30%. Nel contempo l'ammontare complessivo delle svalutazioni della stessa natura che eccede detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Agli uffici dell'Agenzia delle Entrate compete effettuare controlli mirati per evitare ipotesi di novazione o sostituzione di crediti, espressamente vietati ai fini del beneficio della maggiore svalutazione deducibile. Nel caso di infedele dichiarazione la relativa sanzione si applica nella misura massima.

Considerazioni

Sembra un contropartita al tetto dello 0,50% posto al costo delle commissioni bancarie dall'art. 2, comma 2 del dl in commento;

si rileva che la norma non è transitoria ma è stata inserita in pianta stabile nel sistema a decorrere dal 2010; quindi anche negli esercizi successivi si passerà allo 0,50% per tutti i nuovi crediti che nel

periodo di riferimento eccedono la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti. Non è facile valutarne gli effetti nel tempo, oltre che di non agevole applicazione.

Ipotesi alternativa: ritornare al regime in vigore prima della stretta voluta dall'attuale governo (art. 82, comma 11, dl. 25.6.2008), vale a dire consentire per tutti i nuovi crediti la deduzione fiscale della svalutazione crediti nel limite dello 0,40% e prevedere che le svalutazioni eccedenti detto limite siano deducibili in quote costanti nei 9 esercizi successivi.

Art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)

Caratteristiche

Introduce una presunzione relativa (salvo prova contraria) in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime privilegiato di cui al dm. 4 maggio 1999 (art. 2, comma 2 tuir - presunzione di trasferimento fittizio in paradisi fiscali delle persone fisiche) e al dm. 21.11.2001 (black list -regime delle CFC) in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del dl. 167/90, conv. in l. 227/90, (obbligo di dichiarazione degli investimenti detenuti all'estero nel mod. RW), ai soli fini fiscali, si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate.

Creazione unità speciale Agenzia entrate e gdf.

Considerazioni

Norma più di immagine che di sostanza, probabilmente anticipatrice dello scudo, ma tecnicamente scritta male, foriera di futuri contenziosi:

– la disposizione ha natura chiaramente procedimentale e probatoria e non sanzionatoria, ma non indica alcun criterio di imputazione temporale dei presunti redditi (come invece previsto, ad es., dall'art. 38, comma 5 del dpr. 600/73, nel caso di accertamento sintetico dovuto a spese per incrementi patrimoniali non giustificati; tali spese si ritengono correlati, salvo prova contraria, a redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei 4 anni precedenti), né qualifica, in via residuale, la natura del presunto reddito (reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo, reddito di capitale o reddito diverso), a meno che non si faccia rientrare la fattispecie espressamente nell'ambito dell'accertamento sintetico, fissandone in tal caso le modalità di determinazione nell'apposito dm. Ne consegue che nella formulazione vigente della norma, l'ufficio accertatore, anche se viene prevista l'inversione dell'onere della prova, avrà, in concreto, evidenti difficoltà probatorie. Difatti sembra comunque competere al funzionario individuare l'anno o gli anni a cui imputare il maggior reddito, nonché qualificare la natura dello stesso reddito. Si

tenga conto che l'individuazione della natura del maggior reddito accertato rileva anche ai fini dell'IVA (nel caso di attività d'impresa e di lavoro autonomo)

Appare invece necessario rivedere l'attuale sistema sanzionatorio connesso al trasferimento e possesso non dichiarato di disponibilità all'estero (ex art. 2 e 4, comma 1 della l. 167/90) per rendere operativa la confisca amministrativa per equivalente attualmente non eseguibile. Di fatti l'art. 19, del dl. 350/2001 (in occasione dello scudo fiscale) modificando l'art. 5, commi 2 e 4 del dl. 167/90, ha previsto una sanzione amministrativa dal 5 al 25% dell'importo non dichiarato e la confisca di beni di corrispondente valore. Senonché tale confisca per "equivalente" non è allo stato irrogabile, in assenza della normativa che ne disciplini il procedimento d'irrogazione e, soprattutto l'esecuzione. A tal fine, si potrebbe prevedere l'introduzione nel d.lgs. 472/1999 (che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative in campo tributario), di un apposito articolo che inquadri la confisca per equivalente nel sistema sanzionatorio, definisca i poteri degli uffici, i requisiti e i contenuti dell'atto di irrogazione, nonché i criteri di individuazione e di valutazione dei beni mobili e immobili oggetto del provvedimento ed il relativo procedimento esecutivo.

Nel contempo, nelle more della confisca, si potrebbe prevedere il sequestro cautelare dei beni propedeutico alla confisca, estendendo la disciplina già prevista per il sequestro conservativo (art. 22, d.lgs. 472/97).

Art. 13 (contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

Caratteristiche

Modifiche introdotte all'art. 167 in tema di Controlled foreign companies (società estere controllate residenti in paradisi fiscali)

Disapplicazione regime CFC – esimenti preesistenti - La disciplina di cui all'art. 167 del tur ha finalità antielusive e quindi non ha motivo di applicarsi quando il controllo di un soggetto residente in un paradiso fiscale non risponde ad una finalità elusiva; Il comma 5 del citato articolo 167, dà la possibilità al contribuente che controlla una CFC, di disapplicare la tassazione per trasparenza prevista dal comma 1 del medesimo art. 167, facendo ricorso alla procedura dell'interpello, di cui all'art. 11 della l.212/2000. In particolare, vengono previste due ipotesi di esclusione dell'elusività. La prima, nel caso in cui il soggetto estero svolga effettivamente, come propria attività principale, un'attività commerciale o industriale nel territorio a regime fiscale privilegiato; la seconda ipotesi , alternativa alla prima, quando dalla partecipazione del soggetto controllato non consegue la

localizzazione dei redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In proposito, il dm. 429/2001 fissa il principio che i redditi conseguiti dal soggetto controllato devono essere prodotti, in misura non inferiore al 75 %, in altri Stati o territori non aventi regime fiscale privilegiato e che siano assoggettati in tali Stati a tassazione ordinaria.

In via di principio, il contribuente ai fini della disapplicazione del regime di tassazione per trasparenza in commento, deve produrre apposita istanza di interpello in via preventiva, cioè prima di presentare la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate è obbligata a rispondere entro 120 giorni (rinnovabili una sola volta in caso di richiesta di integrazione) e l'omessa risposta vale per assenso (silenzio assenso) . In caso, poi, di risposta negativa, la risposta all'interpello non è direttamente impugnabile, trattandosi di atto di natura consulenziale, ma il contribuente potrà far valere le sue ragioni in sede di eventuale accertamento.

Caratteristiche delle modifiche

Viene resa più incisiva la esimente di cui al comma 5 lettera a) dell'art. 167 (regime delle CFC), precisando che ai fini della disapplicazione della tassazione per trasparenza il soggetto residente deve fornire la prova che “ la società o altro ente non residente sssvolga una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività,, nel mercato dello stato p territorio di insediamento, per le attività bancarie, finanziarie e assicurative; quest' ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento”. L'introduzione, in particolare, del termine “mercato” rafforza l'idea che, ai fini disapplicativi, non basta la dimostrazione che la società estera disponga nel paese a regime fiscale privilegiato di una adeguata struttura organizzativa (che ne testimonia la presenza fisica), ma è necessaria la dimostrazione del suo effettivo radicamento nello Stato estero , la sua partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di detto Stato .

Aggiunto comma 5bis per le holding e le finanziarie

Aggiunto l'8bis estensione del regime delle CFC in presenza di particolari condizioni favorevoli di tassazione (di attività finanziarie, gestione beni immateriali e prestazioni infragruppo) anche per controllate residenti all'estero in Stati diversi da quelli considerati paradisi fiscali.

Aggiunto l'8ter :la precedente disposizione non si applica se il soggetto residente in sede di interpello dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Considerazioni

Di massima la modifica della prima esimente dà una maggiore copertura normativa all'orientamento assunto di recente dall'Agenzia delle Entrate alla luce dell'orientamento comunitario, intesa a contrastare i fenomeni di elusione fiscale non tipizzata (si veda i la risoluzione 10.11.2008).